



COMUNE DI ORIOLO ROMANO

Via Vittorio Emanuele III, n. 3 – 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo)

C.F. 80004850568 – P. IVA 00213820566

Tel. (+39) 0699837144 – (+39) 0699837492 – (+39) 0699838571

Fax (+39) 0699837482 – Sito Internet: <http://www.comuneorioloromano.vt.it>

E-mail: comuneorioloromano@tiscali.it



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Indice:

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 3 Requisiti oggettivi e definizione di temporaneità
- Art. 4 Contenuto della domanda di rateizzazione
- Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 6 Modalità di rateizzazione
- Art. 7 Interessi
- Art. 8 Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 9 Controlli
- Art. 10 Disposizioni finali ed entrata in vigore
- Art. 11 Disposizioni transitorie

56

22.12.2011

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria.
2. Il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate:
 - avvisi di accertamento tributari, per omessa o infedele denuncia, e avvisi contenenti le liquidazioni di somme dovute a titolo di tributi comunali;
 - ingiunzioni o solleciti di pagamento.
3. Competente all'applicazione del presente regolamento è l'Ufficio Tributi.

Art. 2. Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi per opera del Responsabile del Servizio Tributi.

2. Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore:

a) Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dei seguenti elementi:

- valore Isee;
- altri redditi percepiti non rilevanti ai fini Isee;

riferiti a tutti i componenti del nucleo Isee del richiedente.

La rateizzazione non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento al nucleo Isee del richiedente:

- valore Isee superiore ad Euro 10.000 salvo attestato di disoccupazione;

b) Persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone

La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi, purché non siano in corso procedure di liquidazione o fallimentari.

Art. 3. Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 può essere ammesso alla rateizzazione anche il soggetto in situazione di temporanea difficoltà economica.
2. Si considerano cause soggettive che danno diritto al beneficio:
 - a) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui all'art. 1.
3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda, dovendo fare riferimento agli indicatori di situazione economica (Isee).

Art. 4. Contenuto della domanda di rateizzazione

1. La domanda di accesso alla rateizzazione per importi superiori ad €. 200,00, da redigere tramite l'apposito modello messo a disposizione dal Comune, deve riportare le seguenti informazioni:

a) Persone fisiche e ditte individuali:

- Il valore dell'ultima attestazione Isee valida presente in banca dati Inps elaborata con la normativa vigente dal 2015 alla data della domanda.

L'Isee deve riportare il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione/certificazione prodotta ai fini Irpef. Qualora alla data della domanda di rateizzazione fossero disponibili dichiarazioni o certificazioni di reddito più recenti rispetto al reddito riportato nell'ultima Isee, il richiedente è tenuto a sottoscrivere una nuova attestazione Isee aggiornata.

- Ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.

b) Persone giuridiche e società di persone:

L'elenco della documentazione allegata, di cui all'art. 2 comma 2b, utile ai fini della valutazione della domanda di rateazione.

2. E' facoltà del Responsabile dell'Ufficio Tributi richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

Art. 5. Termini e modo di presentazione della domanda

La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente al protocollo oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o p.e.c., allegando copia fotostatica di documento di identità, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto per il quale si chiede la rateazione.

Art. 6. Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.
2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti ad entrate tributarie: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
3. La durata del piano rateale non può eccedere i dodici mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
5. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti rateizzazioni.

Art. 7. Interessi

1. Sugli importi rateizzati, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata.

Art. 8. Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene comunicato al richiedente.

2. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
3. Resta inteso che dalla data di presentazione della richiesta al ricevimento del provvedimento è sospesa l'efficacia e la decorrenza dei termini dell'atto impositivo.

Art. 9. Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

Art. 10. Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015 e, da tale data, sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari in materia di rateizzazione dei tributi di competenza dell'ente.

Art. 11. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica anche alle istanze di rateizzazione pervenute fino alla data di entrata in vigore e non ancora definite dall'ufficio.

ALLEGATO ALLA NOTA S. n. 56
n° 56 del 22/12/2016

All'Ufficio Tributi del
Comune di Oriolo Romano (VT)

OGGETTO: RICHIESTA RATEIZZAZIONE
(da presentare entro la scadenza di pagamento dell'atto)

Il sottoscritto nato il a
Residente in Via/P.za
Codice Fiscale Telefono
in proprio e/o [] in qualità di rappresentante legale della società/titolare della
ditta con sede in
Via/P.zza Codice Fiscale
Telefono Fax

Premesso

che in qualità di soggetto obbligato al pagamento, ha ricevuto la notifica dei
seguenti atti impositivi inerenti i Tributi Locali:

[] ICI/IMU/TASI €. _____ anni _____ notificati il _____
[] TARSU/TARES/TARI €. _____ anni _____ notificati il _____
[] ALTRO: _____ €. _____ anni _____ notificati il _____

Di importo complessivo pari ad €. _____ (la rateizzazione è concessa
esclusivamente per importi superiori ad €. 200,00)

Dichiara

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:

- di essere in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- di non risultare moroso riguardo a precedenti rateizzazioni;
- di non avere procedure di liquidazione o fallimentari in corso;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
- di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive il beneficio decade e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

4

Chiede

(Ai sensi del Regolamento del Comune di Oriolo Romano sulla rateizzazione... approvato con delibera C.C. n..... del)

di essere ammesso al pagamento rateale dell'importo sopra evidenziato.

Allega copie fotostatiche:

-ultima attestazione Isee valida presente in banca dati Inps alla data della domanda o documentazione equivalente per persone giuridiche e società di persone (bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi);

-Documento d'identità.

NOTE.....
.....
.....

Data.....

Firma

.....